
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato e adottato con delibera del Consiglio d'Istituto del 22/12/2014 previa approvazione del Collegio dei docenti del 20/11/2014, in applicazione del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 ("Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti") come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

Art. 1 - Doveri degli studenti

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti, comportandosi diligentemente e responsabilmente in occasione delle esercitazioni e prove di evacuazione.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti sono tenuti a risarcire i danni causati agli arredi e alle attrezzature secondo il valore di mercato.

Qualora non siano individuati i diretti responsabili di danni arrecati ad un'aula o alla sua dotazione, allo scopo di instaurare un positivo controllo sul gruppo sociale, la classe assegnataria dell'aula avrà il dovere di risarcire i danni.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi indicati nello "Statuto delle studentesse e degli studenti".

Art. 2 - Infrazioni disciplinari

Commette infrazione disciplinare lo studente che:

- non mantiene un comportamento corretto e coerente rispetto alle finalità della comunità scolastica;
- non frequenta regolarmente i corsi senza giustificato motivo;
- non assume un comportamento rispettoso nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e degli altri studenti;
- non osserva le disposizioni organizzative, di sicurezza e disciplinari;
- non utilizza correttamente le strutture e i sussidi didattici;
- arreca danno al patrimonio scolastico;

- utilizza impropriamente i supporti tecnologici ed informatici.

Uso accettabile delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione)

Tenuto conto che:

- l'Istituzione scolastica valorizza la libertà d'espressione e l'interazione di conoscenze, ma richiede che tali libertà siano utilizzate nei limiti del lecito e non offendano gli altri;
- il curriculum scolastico prevede il regolare utilizzo, per recuperare documenti e scambiare informazioni, delle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione;
- per gli studenti e per gli insegnanti l'accesso ad internet a scuola, in particolare grazie all'installazione delle LIM, nel rispetto delle disposizioni del M.I.U.R. che vietano l'uso in classe di telefoni cellulari e dispositivi elettronici, è un privilegio e un diritto;

esiste però la possibilità che gli studenti, nonostante la scuola abbia predisposto una serie di misure di protezione, trovino materiale inadeguato e illegale su internet; in tal caso gli studenti dovranno comunicare tempestivamente il fatto affinché la scuola metta in atto ulteriori misure di protezione.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale.

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Esse hanno carattere temporaneo, sono proporzionate alla gravità della infrazione, tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle sue conseguenze, sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Allo studente sanzionato la scuola offre la possibilità di convertire la sanzione disciplinare inflittagli in attività in favore della comunità scolastica ed extrascolastica. Tale sanzione può essere accompagnata da misure accessorie quali attività di piccola manutenzione o di pulizia dei locali della scuola, di studio e ricerca, di volontariato, produzione di elaborati con rielaborazione critica¹. Nel caso di sanzioni consistenti nell'allontanamento dalla comunità scolastica è previsto l'obbligo di frequenza, salvo diverse decisioni, opportunamente motivate, da parte dell'organo competente.

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.

E' comunque legittima l'azione disciplinare anche a fronte di condotte che, sebbene poste in essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, abbiano come oggetto passivo la comunità scolastica stessa o dei singoli appartenenti.

Tenuto conto di quanto stabilito negli artt. 2 e 3 del presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche apportate con il D.P.R. n. 235/2007, l'organo competente: Il Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni:

¹ Allegato 1

N.	Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Publicità del provvedimento sanzionato
1	Espressioni irrispettose verso i componenti della comunità scolastica.	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta Annotazione nel registro di Classe.	Invio comunicazione scritta alla famiglia tramite registro elettronico
2	Disturbo continuato durante le lezioni,; mancanze plurime ai doveri di diligenza; violazioni non gravi alle norme di sicurezza. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. Mancanze riguardo all'ordine e alla pulizia degli ambienti.	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta Annotazione nel registro di Classe.	Invio comunicazione scritta alla famiglia tramite registro elettronico
3	Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati superiori a 5	Coordinatore di classe e/o Dirigente scolastico	Lavoro socialmente utile di un'ora	Invio comunicazione scritta alla famiglia tramite registro elettronico
4	Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici e nel cortile interno	Coordinatore di classe e/o Responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e/o sanzione pecuniaria di legge	Invio comunicazione scritta alla famiglia tramite registro elettronico
5	Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni	Comunicazione scritta alla famiglia degli allievi
6	Uso non autorizzato del cellulare e di qualsiasi supporto durante le ore di lezione per copiare/ trasmettere/ricevere suggerimenti	Docente dell'ora; Dirigente Scolastico; Consiglio di classe	Ammonizione scritta Se reiterato, sospensione da 1 a 3 giorni;	Convocazione del consiglio di classe e comunicazione ai genitori . ai sensi della Circolare Ministeriale del 25 agosto 1998
7	Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni	Comunicazione scritta alla famiglia degli allievi
8	Disturbo grave e continuato durante le lezioni; falsificazione di firme e/o alterazione di risultati	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni	Comunicazione scritta alla famiglia degli allievi
9	Danneggiamento volontario di arredi e attrezzature scolastici	Dirigente scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni con il risarcimento del danno o ripristino del bene	Comunicazione scritta alla famiglia degli allievi
10	Uso di sostanze psicotrope e/o di alcolici a scuola	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni	Comunicazione scritta alla famiglia degli allievi

11	Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 10 giorni	Convocazione del consiglio di classe e comunicazione ai genitori ai sensi della Legge 159/93 art. 161 codice privacy art. 594 C.P.
12	Publicare su Social Network e in ogni applicazione web video girati di nascosto, dove sono presenti persone appartenenti alla comunità scolastica filmate senza il loro consenso	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica 1 a 15 giorni	Convocazione del consiglio di classe e comunicazione ai genitori ai sensi della Legge 547/93 art. 615 quinquies C.P.
13	Inviare messaggi offensivi: <ul style="list-style-type: none"> • che contengano insulti, offese e minacce nei confronti della singola persona e che possano configurarsi come diffamazione o calunnia; • che contengano insulti, minacce che incitano al razzismo, all'intolleranza, all'odio o alla violenza fisica nei confronti di qualsiasi gruppo, collettività o singolo individuo di ogni fede e/o credenza politica; • che incitano al non rispetto delle opinioni altrui; • che contengano materiale pornografico, violento o offensivo oppure includa un collegamento a un sito Web per adulti; • che istighino la copia illegale o non autorizzata delle opere di altri protette da copyright; • che implicino la trasmissione di posta indesiderata, di "catene" o di mass mailing non richieste; • che incitano o istighino ad attività o imprese illegali o lesive della persona e forniscano informazioni e/o istruzioni relative ad attività illegali; • che includano foto di altre persone pubblicate senza il consenso della persona ritratta nell'immagine; • con tentativi di impersonare un altro iscritto o un'altra persona (falsare, impersonare in modo segreto, o altrimenti travisare la propria identità.); • per caricare, pubblicare, inviare per e-mail o sms, trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi materiale contenente virus o qualsiasi altro codice, file o programmi progettati per interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software o hardware o attrezzature per le telecomunicazioni; • per molestare, provocare o ingannare qualcuno. Atti di cyber bullismo lesivi della comunità scolastica	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni	Convocazione del consiglio di classe e comunicazione ai genitori ai sensi dell' art. 615 ter C.P. artt. 595 C.P.; 612 C.P.
14	Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni	Comunicazione scritta alla famiglia degli allievi
15	Furti, spaccio di sostanze stupefacenti	Consiglio di classe	Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia e, se del caso, segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell' art. 361 del c.p.
16	Fatti o reati avvenuti all'interno della scuola che possono	Consiglio di Classe	Allontanamento dalla comunità scolastica	Comunicazione alla famiglia e, se del caso, segnalazione all' Autorità Giudiziaria ai

	comportare offesa all'altrui dignità e/o violazione della normativa vigente in materia di privacy		fino a 15 giorni	sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai servizi Sociali
17	Recidiva e/o accertamento della volontà dolosa dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla Scuola fino a 15 giorni	Consiglio d'Istituto	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia e, segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori
18	Violenze intenzionali e/o molestie sessuali	Consiglio d'Istituto	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia e, segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p. e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori
19	Fatti o reati avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola; danneggiamento grave di strutture (incendi, allagamenti)	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia Segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali(se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori
20	Recidiva e/o particolare accertata gravità e dolo dei fatti di cui al capoverso precedente; violenza contro la persona, gravi ingiurie, danneggiamento grave alle strutture	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia e segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali (se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori
21	Recidiva e/o accertata particolare gravità di fatti che costituiscano pericolo per la Comunità Scolastica ed allarme sociale dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a 15 giorni, constatata l'impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (con esclusione dagli scrutini finali e/o dall'Esame di Stato)	Comunicazione alla famiglia e segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p e/o ai Servizi Sociali(se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori
22	Diffusione di messaggi pornografici o pedo pornografici	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni fino al termine dell'anno scolastico (con esclusione dagli scrutini finali e/o dall'Esame di Stato)	Convocazione del Consiglio d'Istituto Comunicazione alla famiglia, segnalazione all' Autorità giudiziaria e alle Autorità Scolastiche Superiori

Art. 4 - Garanzie offerte dal procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si compone di quattro fasi:

- **Fase dell'iniziativa.** Si apre a cura del Dirigente Scolastico allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. In questa fase occorre prevedere la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne; alla famiglia, se minorenni. In detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell'istruttoria, di norma il coordinatore di classe di appartenenza dello studente, tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.
- **Fase istruttoria.** Nell'ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola. Convoca altresì il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti: in detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili ed i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio. In tale sede il minore sanzionato, così rappresentato, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura. In questi termini si esprime anche il disposto di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998, secondo il quale: "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto". Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell'esposizione della fattispecie occorrerà menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale, parti indispensabili per l'emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità. Occorrerà altresì fare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze dell'istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere.
- **Fase decisoria.** In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento – come già detto - dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione e che devono racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà essere inoltre indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

- **Fase integrativa dell'efficacia.** Prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Art. 5 - Le impugnazioni all'Organo di Garanzia

Impugnazione di primo grado

Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto all'Organo di Garanzia Interno entro 15 giorni dalla irrogazione.

L'Organo di Garanzia Interno è composto da un docente designato dal consiglio d'istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante dei genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia Interno viene convocato dal D.S. entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso e decide nei 10 giorni successivi; esso accoglie o respinge il ricorso, ovvero può disporre una diversa sanzione non più grave di quella impugnata.

Anche la decisione dell'Organo di Garanzia Interno è deliberata con un provvedimento motivato scritto che viene formalmente comunicato al ricorrente.

È data comunicazione al soggetto proponente il ricorso e ad eventuali interessati dell'avvio del procedimento e delle date di convocazione in modo da consentire la presentazione di memorie scritte o l'audizione.

Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni del Consiglio di Classe allargato e dell'Organo di Garanzia Interno devono essere assunte a maggioranza qualificata ($\frac{2}{3}$ degli aventi diritto al voto). In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I componenti direttamente coinvolti nel fatto oggetto del procedimento hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione. E' data altresì a tutte le altre componenti la facoltà di votare o di esprimere la propria astensione.

Impugnazione di secondo grado

E' prevista un'ulteriore fase impugnatoria, che consente di sovvertire la decisione dell'Organo di Garanzia Interno e di sopperire alla sua mancata costituzione o alla sua mancata pronuncia entro i termini (ipotesi quest'ultima da leggersi comunque come "rigetto del ricorso" legittimante la richiesta di un secondo grado di giudizio).

Il comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 249/1998 dispone infatti che: "Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un dirigente suo delegato.

Il termine per la presentazione del ricorso scritto è di 15 giorni; la decisione dell'Organo di Garanzia Regionale esprime un parere vincolante entro 30 giorni prorogabili per ulteriori 15 per esigenze istruttorie.

Art. 6 - Varie

Qualunque procedimento disciplinare non può prescindere da quanto prescritto dalla L. 241/90 la quale, regolando il procedimento amministrativo, costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

Si prendono pertanto in esame le disposizioni della L. 241/90 che trovano immediata applicazione

anche nel procedimento disciplinare.

- Criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e di non aggravamento del procedimento (art. 1);
- le pubbliche amministrazioni hanno di regola il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso (art. 2);
- i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di 30 giorni e comunque non oltre i 90 giorni (art. 2);
- ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche (art. 3);
- in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3);
- per ciascun tipo di procedimento deve essere individuato il responsabile del procedimento, il cui nominativo deve essere comunicato ai destinatari del provvedimento finale e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse (art. 5);
- ai soggetti destinatari del provvedimento finale e a coloro che per legge debbono intervenire (ad es. i genitori) è altresì comunicato personalmente l'avvio del procedimento (artt. 6 e 7);
- la comunicazione di avvio del procedimento deve contenere l'indicazione dell'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento (art. 8);
- i diritti dei partecipanti al procedimento sono, in particolare, quello di prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti (art. 10);
- è nullo il provvedimento che manca degli elementi essenziali, (omissis), nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (art. 21 septies);
- è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (art. 21 octies);
- per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22);
- per "interessati" si intendono tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso (art. 22).

Particolare attenzione merita poi il caso in cui il comportamento anti disciplinare integri anche una fattispecie di reato. Sul punto dispone il comma 9 del D. P. R. 249/1998 statuendo che: "L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8". Il successivo comma 9 bis prende inoltre in esame l'ipotesi di recidiva e quella di atti violenti particolarmente gravi. Esso dispone che "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico".

Infine si fa presente che il voto in condotta non può assumere una valenza sanzionatoria, poiché esso deve essere rapportato alla valutazione complessiva dell'alunno anche all'esito dell'eventuale attribuzione di sanzioni disciplinari. Di conseguenza il voto negativo in condotta non può costituire esso stesso una sanzione, ma deve presentarsi come la risultante di precedenti misure sanzionatorie, comminate nel rispetto delle garanzie offerte dal procedimento disciplinare.

ALLEGATO 1

Attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica

Si indicano, di seguito, alcune tra le attività proposte e realizzate all'interno dell'Istituto.

- *Attività svolte all'interno dell'Istituto:*
- Aiuto allo svolgimento di alcune mansioni sotto la supervisione di un collaboratore scolastico
- Affiancamento al responsabile del laboratorio di chimica e fisica
- Affiancamento al responsabile della biblioteca

- *Attività svolte all'esterno dell'Istituto*
- Affiancamento allo svolgimento di alcune mansioni all'interno di una struttura di accoglienza (es. Villaggio SOS, Cooperativa Tangram, Fattoria Sociale Il Pomodoro, ..)

- *Produzione di un elaborato su un tema opportunamente indicato dal Consiglio di Classe.*

Tutte le attività verranno svolte sotto la supervisione di uno o più docenti designati dal Consiglio di Classe. Per tali docenti verrà stabilita una forma di compensazione oraria.